



# *Comune di Domus De Maria*

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DEI PARCHEGGI E ANNESSI SERVIZI A PAGAMENTO LUNGO LA FASCIA COSTIERA DI CHIA E PIXINNI'

Approvato con delibera C.C. n° 19 del 28/04/2011

## **ART. 1**

### **OGGETTO ED AMBITO DEL REGOLAMENTO**

- 1) Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e i criteri di gestione del servizio dei parcheggi pubblici e annessi servizi igienici e docce a pagamento di competenza e d'interesse del Comune, in relazione alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.
- 2) Il servizio consiste nella gestione di appositi spazi denominati stalli di sosta, con annessi servizi igienici e docce, localizzati lungo la fascia costiera destinati alla sosta degli autoveicoli, nel rispetto delle norme che disciplinano il servizio dei parcheggi pubblici, individuati con atto della Giunta Comunale n. 19 del 09 marzo 2011
- 3) Sotto l'aspetto tecnico il servizio viene definito nel suo complesso, mediante apposito piano di strutturazione e di regolamentazione del sistema comunale dei parcheggi, definito tecnicamente "Piano dei parcheggi e servizi a mare".

## **ART. 2**

### **PIANO DI REGOLAMENTAZIONE DEL SISTEMA COMUNALE DEI PARCHEGGI**

- 1) Il sistema comunale dei parcheggi previsto dal precedente articolo, ai fini del presente regolamento, è pianificato, sia sotto l'aspetto tecnico/organizzativo sia sotto l'aspetto della disciplina tariffaria, secondo quanto previsto negli elaborati tecnico/progettuali predisposti dal Responsabile dell'Area Tecnica e a seguito della deliberazione della Giunta n. 19 del 09/03/2011 ed allegati in copia al presente regolamento in conformità alla specificazione che segue:

TAVOLA 1 - Planimetria generale zone di piano –Allegato A/1 al presente regolamento

TAVOLA 2 - Planimetria con individuazione della viabilità degli stalli di sosta e annessi servizi - Allegato sub A/2 al presente regolamento

- 2) Il piano di regolamentazione del sistema comunale dei parcheggi costituito in conformità agli elaborati di cui al precedente comma, integrando la disciplina regolamentare del servizio dei parcheggi a pagamento, costituisce parte sostanziale del presente regolamento;
- 3) Il piano previsto dal precedente punto può essere modificato o integrato dalla Giunta in relazione a specifiche evenienze e/o esigenze sopravvenute o comunque accertate o riscontrate.
- 4) In sede di predisposizione del piano di sosta sono state tenute in evidenza le condizioni previste dal Codice della Strada.

## **ART. 3**

### **ESTENSIONE SPAZIALE DELLA SOSTA A PAGAMENTO – DEFINIZIONE DEGLI SPAZI DI SOSTA AI FINI GESTIONALI –**

- 1) In conformità a quanto stabilito dal piano di regolamentazione del sistema dei parcheggi definito con il precedente articolo, sono individuate tre tipologie di stalli a pagamento, caratterizzate ciascuna da una differente tariffa, la prima detta tipologia:

- "A" AUTOVEICOLI;  
- "C" CAMPER/CARAVANCE  
- "M" MOTO/SCOOTER;

In dettaglio, le aree e gli stalli che soggiacciono al provvedimento di tariffazione della sosta sono quelle specificate nelle tavole di cui al precedente articolo 2.

- 2) Ai fini della gestione effettiva del servizio dei parcheggi sia direttamente che in concessione, prima di intraprendere la gestione stessa si procederà ad accertare, in loco, l'indicazione e la consistenza degli stalli di sosta rispetto alle previsioni di piano e con

riferimento alle singole zone e alle singole tipologie di spazi soggetti a tariffazione. Tale accertamento sarà tradotto in un apposito elaborato tecnico definito "PIANO GESTIONALE OPERATIVO".

- 3) Ai fini della predisposizione o della modifica, nel corso della gestione, del Piano Gestionale previsto dal precedente comma può essere attivato un periodo di verifica tecnica, durante il quale possono essere eseguite le eventuali verifiche e/o le operazioni di monitoraggio ritenute necessarie o utili per una corretta e puntuale gestione del servizio o per la definizione, in caso di concessione del servizio a terzi, di tutti gli aspetti gestionali.

#### **ART. 4**

##### **EVENTUALE RIDETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEGLI STALLI DI SOSTA**

- 1) Gli stalli di sosta previsti dal precedente articolo possono costituire oggetto di variazione quantitativa, temporanea o definitiva, disposta dall'amministrazione in presenza di evenienze, positive o negative, obiettivamente valutabili e riscontrabili, che determinano un incremento o un decremento degli stalli di sosta.
- 2) Qualora il servizio sia stato affidato in concessione o in convenzione a terzi la possibilità della rideterminazione citata al precedente comma dovrà essere prevista nel contesto del provvedimento e dell'atto di concessione con espressa specificazione:
  - a) del limite di riduzione massima consentita al fine della salvaguardia degli impegni gestionali o della rideterminazione degli standards organizzativi;
  - b) delle modalità di rideterminazione del canone in caso di mancato rispetto del limite di cui alla precedente lettera a), qualora la concessione preveda un "canone fisso";
  - c) delle modalità di maggiorazione del canone nel caso in cui venga incrementato da parte dell'amministrazione la quantità degli spazi di sosta, anche a seguito della realizzazione di nuove strutture di servizio, qualora la concessione preveda la corresponsione di un "canone fisso".

#### **ART. 5**

##### **DESTINAZIONE DEGLI STALLI TARIFFATI**

- 1) La sosta è consentita, nelle aree a pagamento individuate e indicate da apposita segnaletica verticale a norma del Codice della Strada, ad automezzi privati o, comunque, destinati al servizio privato, a mezzi di trasporto anche a tre ruote o, comunque, ad altri tipi di automezzi che non superino le dimensioni di superficie assegnate ad ogni singolo posto.

Non è consentito l'uso non conforme a tale destinazione. Devono, comunque, essere garantite le manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale oltre alla occupazione e alla manomissione del suolo pubblico per interventi sulle reti interessate dai servizi (telefoniche, elettriche, fognarie, di acquedotto e distribuzione gas) e per ogni altra attività manutentiva dell'Amministrazione.

Agli automezzi che non saranno rimossi entro le ore di inizio del servizio, sarà applicata la RIMOZIONE FORZATA e addebito delle relative spese.

- 2) Nessun compenso sarà richiesto per la sosta di biciclette (anche se dotate di motore ad energia elettrica), dei mezzi di servizio delle Forze dell'Ordine, del Comune, dei VV. FF., della Protezione Civile e ambulanze, valendo l'obbligo a far sostare i suddetti veicoli per tutto il tempo occorrente per le operazioni di servizio.

#### **ART. 6**

##### **TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

- 1) La tariffe da applicare nelle aree di sosta e servizi a pagamento sono stabilite secondo le seguenti modalità:

- stalli di sosta:
- € 5,00 – bassa stagione - €. 7.00 - alta stagione - per ogni giornata di stazionamento, nelle aree e strade ricadenti per la tipologia “A”;
  - € 10,00 – bassa stagione - €. 12.00 - alta stagione - per ogni giornata di sosta, nelle aree e strade ricadenti per la tipologia “C”.
  - € 3.00 – bassa stagione - €. 4.00 - alta stagione - per ogni giornata di sosta, nelle aree e strade ricadenti per la tipologia “M”.
- 2) tariffe gratuite in favore dei residenti muniti di apposito pass di cui al successivo art. 8

servizi:

- €. 0,50 uso servizio igienico;
- €. 0,50 uso doccia

2) Al fine di facilitare al massimo gli utenti, in sede operativa-gestionale vengono definite le seguenti forme di pagamento della sosta:

**Al personale addetto;**

**con contante**

**A mezzo parcometro**

con monete di diverso taglio;

I pass sono rilasciati dietro rimborso delle spese individuate in: € 10,00 una tantum, dagli addetti comunali ai servizi demografici.

Ogni variazione di detti importi dovrà essere deliberata dalla Giunta Comunale

## ART. 7

### FASCIA ORARIA SOSTA A PAGAMENTO - CASI DI GRATUITA' DEL SERVIZIO –

- 1) La sosta a pagamento secondo le tariffe di cui al precedente articolo, nel periodo da aprile ottobre, è riferita alle seguenti fasce orarie:
  - dalle ore 8,00 alle ore 20,00
- 2) Negli orari non compresi nelle fasce orarie previste dal precedente comma la sosta è gratuita. La sosta è altresì gratuita da novembre a marzo, saranno disposte dall'amministrazione in determinati periodi e zone per particolari ragioni.
- 3) L'amministrazione ha la facoltà di fissare, con motivato provvedimento, tariffe agevolate per particolari tipi di utenza e in presenza di esigenze od evenienze direttamente riscontrabili e comunque nel rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano la materia.

## ART. 8

### PARTICOLARI CASI DI PERMESSI DI SOSTA PER RESIDENTI MUNITI DI PASS E A TITOLO GRATUITO

- 1) Per tutti gli stalli “A” ed “M” è prevista la sosta con apposito “PASS” per veicoli privati dei soli residenti nel Comune di Domus de Maria.
- 2) Per i residenti di cui al precedente comma e' consentita la sosta nelle aree a pagamento senza limiti di tempo, se muniti di apposito pass che saranno rilasciati a quanti ne faranno domanda, in presenza dei requisiti richiesti, previa sottoscrizione di autocertificazione, debitamente verificata dall' Ufficio Anagrafe Comunale. I suddetti permessi avranno validità limitata alla stagione estiva, non potranno essere ceduti a terzi e dovranno essere tenuti esposti nei veicoli, durante la sosta.
- 3) Negli stalli di sosta a pagamento è consentita la sosta a titolo gratuito dei mezzi specificati al precedente art. 5 - 2° comma.

## **ART. 9**

### **REQUISITI E MODALITÀ PER OTTENERE I PASS DI SOSTA**

Le persone fisiche avranno titolo al pass di sosta alle seguenti condizioni.

1. Il cittadino dovrà avere residenza anagrafica nel Comune di Domus de Maria.
2. Il veicolo dovrà essere di proprietà del residente oppure in leasing, acquistato con patto di riservato dominio, in locazione con facoltà di acquisto o in usufrutto (regolarmente trascritti sui documenti del veicolo ai sensi dell' art. 94 del Codice della Strada) oppure a noleggio
3. I veicoli dovranno essere destinati al trasporto di persone;
4. I pass saranno rilasciati ai residenti che ne faranno richiesta (su apposito modello tipo predisposto dall'ufficio interessato) e potranno contenere più numeri di targa dei veicoli intestati al richiedente;
5. I pass potranno essere utilizzati esclusivamente dai residenti e dai componenti dello stato di famiglia, ed in nessun caso potranno essere ceduti a terzi;
6. Per ogni famiglia verrà rilasciato un unico pass;
7. Ai cittadini che hanno in corso di definizione una pratica di iscrizione anagrafica da altro comune o dall' estero o di nuova iscrizione in seguito a cancellazione per irreperibilità e successiva ricomparsa o di trasferimento di abitazione nell' ambito del comune , sono accordati pass provvisori con la validità di 1 mese a decorrere dalla data della dichiarazione resa all' ufficiale d' Anagrafe, prorogabili per un altro mese nel caso di mancata definizione della pratica; al momento di definizione con esito positivo, si rilascerà il pass definitivo; nel caso in cui la pratica di iscrizione anagrafica abbia esito negativo, il cittadino è tenuto alla restituzione immediata del pass e denunciato per dichiarazione mendace.
8. In ogni caso, ogni variazione successiva alla presentazione dell' autocertificazione, deve essere tempestivamente comunicata all' Ufficio nel caso venga meno uno dei requisiti che hanno conferito titolo per il rilascio del pass, il titolare è tenuto alla restituzione immediata.
9. Il richiedente dovrà provvedere al pagamento-rimborso delle spese di € 10,00, direttamente all'addetto comunale al rilascio del pass. Per il pagamento dovrà essere rilasciata apposita ricevuta;
10. I cittadini in possesso dei requisiti possono godere del beneficio dopo avere presentato apposita istanza all'ufficio comunale preposto (demografico), o tramite pec, secondo il modello a disposizione presso l'ufficio interessato, e che si può scaricare anche dal sito internet del Comune.

## **ART. 10**

### **SERVIZIO DI SORVEGLIANZA**

- 1) L'Amministrazione Comunale assicura la sorveglianza giornaliera delle aree sottoposte al provvedimento di tariffazione della sosta direttamente, in caso di gestione in economia del servizio, o a mezzo del personale della ditta concessionaria o convenzionata in caso di scelta di tale forma di gestione del servizio.

Il personale addetto ai parcheggi, nel caso in cui accerti violazioni in materia di sosta a pagamento, è tenuto a informare tempestivamente gli agenti della Polizia Municipale per redigere un verbale di contestazione.

- 2) L'esigenza d'immediata riconoscibilità degli alla sosta rende necessario che questi siano dotati di tessera di riconoscimento rilasciati dal Comune e devono essere portati in maniera ben

visibile durante il servizio. Per le stesse finalità, appare indispensabile prevedere idoneo abbigliamento.

## **ART. 11**

### **FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO E COMPETENZA PROVVEDIMENTALE PER LA RELATIVA SCELTA**

- 1) Il servizio pubblico dei parcheggi a pagamento dovrà essere gestito dal Comune in una delle forme previste dalla vigente legislazione e del T.U.EE.LL.;
- 2) La competenza provvedimentale per la individuazione e per la definizione della forma organizzativa gestionale è delineata dalla normativa legislativa, statutaria e regolamentare vigente in materia, tenuto comunque conto del principio fondamentale, fissato dall'art. 107 - 5° comma – del T.U.EE.LL., secondo cui le disposizioni che conferiscono agli organi politici "l'adozione di atti di gestione o provvedimenti amministrativi", che esulano dalle funzioni di indirizzo e di controllo riservati a tali organi, "s'intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti".

## **ART. 12**

### **PARCOMETRI**

- 1) Qualora si scelgano modalità di esazione della tariffa che prevedano l'impiego di parcometri, questi dovranno essere conformi alle normative vigenti in sede europea e nazionale, con relativa omologazione del Ministero delle Infrastrutture, così come richiesto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione. In ogni caso, i parcometri dovranno rispondere ai seguenti requisiti minimi:
  - resistenza in tutte le parti a condizioni estreme di freddo e caldo;
  - struttura in acciaio rinforzato con serrature e chiavi di sicurezza;
  - alimentazioni: pile-batterie ricaricabili - pannello solare - alimentazione a rete 220 volt.;
  - selezione tramite pulsante esterno, con indicazioni multilingue sul visore;
  - illuminazione frontale del parcometro al fine di rendere possibili le operazioni di pagamento senza difficoltà anche nel periodo notturno;
  - possibilità di pagamento con moneta spicciola;
  - emissione di ticket in carta con indicazione dell'orario di fine sosta e relativo importo pagato;
  - marchio CEE.
- 2) In ogni caso i parcometri dovranno rispondere alla normativa CE VHI EM 12414 relativamente alla compatibilità elettromagnetica alla resistenza alla temperatura esterna, agli agenti atmosferici e dovranno essere conformi alle norme CEI e prodotti da aziende certificate secondo le norme Europee (ISOGM-2001).
- 3) In caso di concessione del servizio i parcometri e ogni altra dotazione strumentale occorrente saranno forniti e posti in opera dalla ditta concessionaria previo approntamento di apposito piano/progetto.
- 4) L'entità e l'esatta ubicazione dei parcometri, delle dotazioni e delle apparecchiature, previste nel progetto di gestione del servizio, sarà concordato con il Comando di Polizia Municipale, cui spetterà di disporre le modifiche più opportune per motivi di viabilità ed armonizzazione con il contesto urbano.

## **ART. 13**

### **GESTIONE IN REGIME DI CONCESSIONE**

- 1) In relazione al precedente articolo, qualora il servizio dei parcheggi a pagamento venga gestito in regime di concessione a terzi, la scelta della ditta concessionaria dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 2) Il canone di concessione potrà essere previsto in misura fissa o in misura variabile, ossia rapportata percentualmente agli introiti effettivamente conseguiti dalla ditta concessionaria e debitamente verificati, in contraddittorio con la medesima ditta concessionaria.
- 3) Qualora il canone di concessione sia determinato in maniera variabile potrà essere prevista la possibilità di rimodulare il piano di sosta fissando il limite massimo di decremento degli stalli si sosta, ove ricorra una simile esigenza per comprovate ragioni di pubblica rilevanza.
- 4) La predisposizione del piano progettuale di dettaglio originario di quello eventualmente rimodulato nel corso della gestione può essere posta a carico della ditta concessionaria.
- 5) Il responsabile del servizio interessato è tenuto a stipulare apposita convenzione per disciplinare i rapporti tra comune e concessionario;

## **ART. 14**

### **COMPETENZE DEGLI UFFICI**

- 1) La competenza burocratica relativa alla materia di cui al presente regolamento è definita secondo quanto previsto dal vigente regolamento degli uffici del Comune e dal presente regolamento di servizio.
- 2) Per la definizione di aspetti gestionali particolarmente complessi o per altre ragioni, debitamente motivate è data facoltà al Sindaco di demandare determinati adempimenti gestionali al Segretario Generale;

## **ART. 15**

### **RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le norme legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.

## **ART. 16**

### **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

- 1) Il presente regolamento, verrà pubblicato all'albo pretorio on-line, in allegato alla deliberazione che ne disporrà l'approvazione, per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di tale pubblicazione.